

A tutti i soggetti interessati

Oggetto: Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici” – dilazione dei termini di applicazione dei requisiti di cui all’Articolo 3 - commi 4, 5 e 6.

- Considerato che Il regolamento ENAC in oggetto aggiorna i requisiti e le procedure delle certificazioni di idoneità aeromedica vigenti in Italia, tenendo conto degli sviluppi normativi in sede internazionale che hanno adeguato i protocolli medici per le attività aeronautiche e le procedure per il conseguimento dell'idoneità psicofisica da parte del personale di volo.

- Considerato che, tale regolamento, così come già previsto dal D.P.R. n. 566/1988, disciplina tutte le certificazioni di idoneità psicofisica per il conseguimento dei vari titoli aeronautici, incluse le licenze di paracadutista e l'abilitazione di istruttore di paracadutismo.

- Visto l'Art. 3 del regolamento che ricalca quanto già previsto dall'art. 27 DPR n. 566/1988 integrando le previsioni dell'art. 7 della legge n. 204/1995.

- Viste le considerazioni espresse nella lettera del 15 febbraio 2012 della FIPAS – Federazione Italiana Paracadutismo Sportivo che, evidenziando difficoltà attuative per l'applicazione del regolamento ai paracadutisti e agli istruttori di paracadutismo che svolgono fondamentalmente attività sportiva, richiede la sospensione della sua efficacia.

- Preso atto che l'adeguamento operativo al nuovo regolamento della disciplina delle visite mediche di idoneità per i paracadutisti sportivi ha evidenziato la necessità di un periodo transitorio adeguato, superiore ai sessanta giorni dalla data di emissione, come originariamente indicato all'art. 28 del regolamento stesso.

- Considerato che a decorrere dall'8 aprile p.v. le visite mediche di idoneità per i piloti e gli assistenti di volo saranno disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1178/2011, emesso dall'Unione Europea e che pertanto, pur utilizzando il periodo transitorio concesso dal Regolamento Europeo, sarà in ogni caso necessaria una globale rivisitazione del regolamento ENAC in oggetto entro l'8 aprile 2013.

- Considerato che il “Regolamento ENAC per la disciplina dei lanci paracadutistici ordinari e speciali”, di cui è in preparazione una revisione, all'art. 9 richiama quanto già previsto dal DM 467/1992 riconoscendo tuttora i certificati di idoneità psicofisica rilasciati da Ospedali Militari o da medici della Federazione Medico Sportiva Italiana.



Con la presente, ai sensi del paragrafo 4.4 della Procedura Operativa GEN-02B del 22 novembre 2010, su proposta della Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza – competente sulla Medicina Aeronautica, si autorizza la dilazione dei termini di applicazione dei requisiti previsti all'Art. 3, commi 4, 5 e 6 del Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" fino all'8 aprile 2013, nei termini che seguono:

- l'Art. 3 – comma 4, fino all'8 aprile 2013 deve intendersi applicabile a coloro che svolgono o intendono svolgere attività paracadutistica professionale;

- all'Art. 3 - comma 5, la possibilità di avvalersi di una delle figure professionali mediche individuate dall'art. 7 della legge n. 204/2005, per il rilascio e il rinnovo dei certificati medici ai paracadutisti sportivi, è consentita fino all'8 aprile 2013, a prescindere dalla operatività di organi sanitari autorizzati o riconosciuti dall'ENAC ;

- all'Art. 3 comma 6, fino all'8 aprile 2013, le figure professionali mediche individuate dall'articolo 7 della legge n. 204/1995, in attesa del superamento di un corso di formazione AME approvato dall'ENAC, possono continuare ad eseguire le visite mediche finalizzate al rilascio dei certificati medici di Classe II a prescindere dalla operatività di organi sanitari autorizzati o riconosciuti dall'ENAC.

Rimane inteso che, nello svolgimento degli accertamenti di idoneità psicofisica, dovranno essere applicati i requisiti medici fissati dalla JAR-FCL 3.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

Il Vice Direttore Generale

Ing. Benedetto Marasà

